



COMUNE DI UDINE
Dipartimento Gestione del Territorio,
delle Infrastrutture e dell'Ambiente
Unità Organizzativa Gestione Urbanistica
U.O. Gestione P.R.G.C.

Udine, li 04 luglio 2016

OGGETTO: Variante al Piano Regolatore Generale Comunale relativa all'ambito scheda norma H2.07 e limitrofo nodo viario.

RELAZIONE - ASSEVERAZIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge Regionale 21/2015, il sottoscritto arch. Raffaele Shaurli in qualità di Responsabile dell'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica del Comune di Udine, progettista della Variante al Piano Regolatore Generale Comunale in argomento e responsabile del procedimento,

ATTESTA

che il presente strumento urbanistico costituisce "variante di livello comunale" ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della L.R: 25 settembre 2015, n. 21, in virtù delle seguenti considerazioni:

- i contenuti della variante sono coerenti con il documento degli "obiettivi e strategie" del vigente piano regolatore generale comunale; in particolare, si evidenzia che gli obiettivi per le aree in esame prevedono, tra l'altro, di "migliorare l'accessibilità ai luoghi del commercio in particolar modo lungo le cosiddette `strade commerciali o mercato'", di "migliorare la qualità insediativa e la sostenibilità dei luoghi del commercio", il "miglioramento delle prestazioni della rete viaria soprattutto per le connessioni di attraversamento veloce, intercomunali e interquartierali", e le strategie prevedono, tra l'altro, il "riordino delle attività commerciali secondo criteri e regole legate alla accessibilità e alla presenza sul territorio", la "previsione di interventi ed opere capace di migliorare l'accessibilità ai luoghi del commercio", la "valorizzazione delle previsioni infrastrutturali comunali ed intercomunali capaci di agire in modo funzionale sulla rete viaria esistente", il "completamento e messa in rete fisica e funzionale dei sistemi dedicati alla mobilità lenta ...", la "progettazione delle opere infrastrutturali coerentemente con il quadro territoriale esistente e previsto";
- la variante si identifica nella condizione di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge regionale anzidetta, in quanto modifica unicamente le zone omogenee già previste nell'assetto azzonativo dello strumento

- urbanistico comunale attraverso l'adattamento, l'ampliamento e la riduzione dei perimetri delle stesse, in condizione di non conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali, come sopra specificato;
- come desumibile dalla nota regionale prot. n. 0015176/P in data 11/05/2016 inerente la legge in parola, il disposto dell'articolo 3 della stessa L.R. 21/2015 deve essere inteso nel senso che si possono ritenere di livello comunale le varianti che si inquadrano anche solo in una delle condizioni stabilite ai punti a), b), c), d) dell'articolo medesimo, a prescindere da una verifica di non contrasto con le altre condizioni. In tal senso, potendosi ritenere coerente la variante in oggetto con le condizioni stabilite al punto a) della norma in parola, non assume rilievo e si prescinde dall'effetto indotto dallo strumento urbanistico in adozione, che porta alla variazione della rappresentazione del piano struttura mediante interscambio di previsioni tra i livelli strutturale ed operativo dello strumento urbanistico generale;
 - la variante rispetta i limiti di soglia di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 4 L.R. 21/2015, in quanto costituisce adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare peculiari soluzioni progettuali delle zone omogenee interessate, senza incremento dell'entità dei carichi insediativi;
 - la variante rispetta i limiti di soglia di cui alla lettera d) dell'articolo 4 L.R. 21/2015, in quanto costituisce adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali per le infrastrutture di livello regionale già recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali;
 - la variante non richiede la quantificazione di ulteriori fabbisogni, ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 della L.R. 21/2015, in quanto non comporta incremento complessivo di superficie dell'insieme delle zone omogenee interessate, già previste dal vigente strumento urbanistico comunale;

Il Responsabile dell'U.O.
Gestione Urbanistica
Arch. Raffaele Shaurli